



APS Molis

STATUTO ASSOCIAZIONE APS MOLIS

ART. 1

(Denominazione e sede)

- 1.1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: APS MOLIS.
- 1.2. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
- 1.3. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione APS MOLIS (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione APS MOLIS anche l'acronimo ETS.
- 1.4. L'Associazione ha sede legale in Via Di Vittorio, n. 16, nel comune di Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.
- 1.5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

- 2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

- 3.1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

4.1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS. Tutti gli associati riconoscono:

- a) la necessità di azioni e riflessioni collettive che coinvolgano attivamente la popolazione per permettere a tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità generando valore per tutta la comunità.
- b) Il bisogno di miglioramento e innovazione del contesto sociale della regione Molise.
- c) Il valore della cultura e dell'arte per il potenziamento dell'espressione e della crescita dei singoli e dei gruppi.
- d) Lo sport e l'attività sportiva come mezzo per la condivisione della solidarietà, del fair play e della sana competizione.
- e) L'importanza della prevenzione e della promozione dell'ambiente e del territorio che costituisce una ricchezza e una importante fonte di sviluppo per la popolazione.
- f) La democrazia e il rifiuto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sulla religione, sull'etnia, come principio fondante dell'attività dell'associazione.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- f) organizzazioni di eventi sportivi che possono coinvolgere professionisti riconosciuti dagli enti preposti;

- g) promozione, tramite campagne di pubblicizzazione sui social network e dal vivo, di eventi, attività, altre associazioni o enti pubblici e privati, in linea con le finalità e le attività di interesse generale dell'associazione.

5.3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5.4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5.5. Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà inoltre istituire attività di sostegno, supporto e collaborazione ad altri soggetti collettivi, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni, comitati, a soggetti privati o singoli cittadini, contraendo obbligazioni, stipulando accordi, convenzioni o protocolli d'intesa.

5.6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Molise.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate come richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 35 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

6.3. La richiesta di ammissione all'Associazione va inoltrata dall'interessato tramite la compilazione del modulo apposito messo a disposizione sul sito dell'Associazione. La richiesta sarà quindi esaminata dal Consiglio Direttivo e, in seguito a un colloquio con l'interessato, verrà accettata o rifiutata, sempre in osservanza del principio di non discriminazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura del Segretario.

6.4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il pagamento della quota sociale annuale.

6.8. Esistono tre categorie di soci:

- Soci sostenitori: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente decisa dall'Assemblea. Partecipano alle attività dell'Associazione e ai lavori dell'Assemblea.
- Socio ordinario: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente decisa dall'Assemblea e si rendono disponibili ad affiancare i membri del Consiglio Direttivo nella gestione e nell'organizzazione delle attività dell'Associazione. Sono inseriti nell'albo dei volontari dell'associazione, sono coperti dall'assicurazione dell'associazione e possono entrare a far parte delle Commissioni Tematiche.
- Socio onorario: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nel campo della cultura, dello sport, della promozione del patrimonio storico e ambientale del Molise, e che rappresentano i valori e le finalità della dell'Associazione.

6.7. All'atto dell'iscrizione viene comunicato tramite scelta opportunamente indicata dall'interessato sul modulo di domanda la sua volontà di iscriversi come socio ordinario o come socio sostenitore.

6.8. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- f) esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Segretario.

e il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- d) rispettare tempi e scadenze degli impegni e delle attività in cui si è coinvolti;
- e) astenersi da comportamenti che vanno contro le finalità e i principi generali dell'associazione o che ne danneggino gravemente l'immagine pubblica;
- f) adottare comportamenti di rispetto verso gli altri associati improntati sul dialogo e sulla discussione costruttiva che non ostacolino inutilmente lo svolgimento delle attività dell'associazione.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

- 9.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 9.2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione via e-mail al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
- 9.4. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.
- 9.3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, viene avvertito con un richiamo scritto dal Presidente in cui vengono elencate le motivazioni della segnalazione. Se in seguito al richiamo l'associato in questione dovesse persistere nella violazione dei suoi doveri, un qualunque membro del Consiglio Direttivo può inviare un secondo richiamo scritto avvisando l'interessato che nel caso di un ulteriore richiamo da parte di un membro del Consiglio Direttivo l'esclusione dall'Associazione sarebbe automatica. Se anche in seguito a questa segnalazione la condizione di violazione dei doveri non dovesse rientrare il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dandone comunicazione all'associato. L'esclusione viene convalidata dall'Assemblea nella prima seduta disponibile.

ART. 10

(Gli organi sociali)

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo con le cariche sociali dei membri al suo interno (art.);
- Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS)
- Revisore legale dei conti (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31, CTS).

10.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

10.3. Ogni carica agli organi e ai gruppi di lavoro dell'Associazione, eccettuata l'Assemblea dei soci, è incompatibile con la sola candidatura a cariche elettive pubbliche nonché con cariche in partiti politici. Nel caso di candidatura il socio, componente del Consiglio Direttivo o delle Commissioni Tematiche, dovrà comunicare la propria sospensione dalla carica al momento della candidatura, detta sospensione avrà effetto per tutto il periodo della candidatura stessa. In caso il socio del Consiglio Direttivo o delle Commissioni Tematiche venga eletto dovrà dimettersi dalla carica sociale ricoperta. La mancata sospensione o dimissione prevede l'esclusione coatta dalla carica rivestita, con delibera del Consiglio Direttivo, che verrà comunicata per iscritto all'interessato tramite e-mail/PEC, il tutto non comporta la perdita della qualifica di socio.

10.4. Tutti gli associati eletti negli organi sociali possono rinunciare alla loro carica mediante comunicazione via e-mail al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla

all'interessato. Nella stessa riunione che delibera la rinuncia alla carica verrà indicato dal Presidente un sostituto secondo le modalità indicate nel regolamento. In caso di rinuncia della carica da parte del Presidente il Vicepresidente lo sostituisce temporaneamente fino a nuove elezioni che vengono indette nella prima data utile in accordo con le modalità descritte dal regolamento.

ART. 11

(Assemblea dei Soci)

11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

11.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

11.3. L'Assemblea può essere convocata in modalità online se esplicitamente specificato nella convocazione. La piattaforma da usare, le procedure per l'accertamento dell'identità dei partecipanti e per la votazione saranno indicate nella convocazione. Deve in ogni caso essere garantita la possibilità di:

- a) accertare l'identità dei partecipanti alla riunione;
- b) permettere al Segretario verbalizzante di percepire i fatti e gli atti compiuti a riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

11.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, la modalità di riunione (in presenza o online), l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

11.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, SMS, WhatsApp o altro social network, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

11.5. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

11.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

11.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

11.9. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.

11.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

12.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) Elegge il presidente e il Consiglio Direttivo;
- b) Revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulla esclusione degli associati;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale Regolamento dei lavori Assembleari;
- g) approva il Regolamento dell'Associazione;
- h) approva la creazione e lo scioglimento delle Commissioni tematiche su proposta dei membri del Consiglio Direttivo.
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera lo scioglimento;
- b) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

13.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

13.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

14.1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

14.2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando ne fanno richiesta un decimo degli associati con domanda motivata e firmata ovvero tre componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto almeno dieci giorni prima a partire dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 20 giorni dalla richiesta.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

15.1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 5 membri eletti dall'Assemblea, per la durata di anni 3. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

15.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

15.4. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, la modalità di riunione (in presenza o online), l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

15.5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, SMS, WhatsApp o altro social network.

15.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.

15.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.6 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 CTS, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

15.7 Le modalità di presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo sono disciplinate nel Regolamento.

15.8. Per agevolare le attività del Consiglio Direttivo e permettere di utilizzare al meglio le capacità e le competenze degli associati possono essere istituite delle Commissioni Tematiche con il compito di occuparsi di specifici aspetti della vita dell'Associazione o di particolari ambiti di lavoro inerenti alle attività di interesse generale indicate nell'art. 5 dello Statuto. L'organizzazione interna delle Commissioni Tematiche è demandata al Regolamento.

ART. 16

(Presidente)

16.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i componenti candidati della lista che risulta vincente nell'assemblea elettorale. Le procedure di presentazione delle candidature come Presidente sono rimandate al Regolamento.

16.3. Il Presidente resta in carica per 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi. Il Presidente è incaricato di convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

16.5. Il Presidente approva l'uso dei fondi dell'associazione.

16.6. Il Presidente elabora le proposte delle attività dell'Associazione per esprimere nella pratica i principi generali e le finalità dell'Associazione, anche attraverso l'analisi della situazione sociale presente in regione e delle competenze degli associati. Insieme al responsabile organizzativo esamina le proposte degli associati ed eventualmente le riporta al Consiglio Direttivo.

16.7. Il presidente può esercitare il diritto di bloccare le iniziative dei membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni Tematiche se ritiene che possano ledere il corretto svolgimento delle attività dell'Associazione, che vadano contro i principi e le finalità dell'Associazione, o se possano portare a conseguenze con Terzi contro l'associazione.

ART. 17

(Vicepresidente)

17.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel convocare e moderare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

17.2. In caso di posizioni differenti all'interno del Consiglio Direttivo agisce per mediare ed elaborare delle soluzioni che permettano un regolare ed efficiente funzionamento del Consiglio e dell'associazione.

17.3. Il Vicepresidente è incaricato di gestire la comunicazione con il pubblico tramite la creazione dei materiali di promozione dell'Associazione e delle sue attività. Il Regolamento può prevedere una Commissione Tematica che lo affiancherà nei suoi compiti.

17.4. Il Vicepresidente periodicamente deve fornire al Consiglio Direttivo un rapporto per aggiornare i canali e le pratiche di comunicazione dell'Associazione.

ART. 18

(Segretario)

18.1. Il Segretario si occupa della gestione dei documenti dell'Associazione e degli altri compiti di segreteria.

18.2. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea. Cura ed aggiorna i rispettivi libri sociali.

18.3. Il Segretario cura ed aggiorna il libro degli associati.

18.4. Il Segretario si occupa della comunicazione ufficiale (via e-mail o PEC) con enti pubblici, associazioni e altri soggetti esterni.

18.5. Il Segretario tiene il calendario delle attività dell'Associazione e avvisa sulle scadenze i membri coinvolti nelle attività.

18.6. Si occupa di ricercare bandi di concorso e altre iniziative per reperire fondi per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e può proporli al Consiglio Direttivo, solo in seguito a un confronto con Presidente e Tesoriere.

ART. 19

(Tesoriere)

19.1. Il Tesoriere ha il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione e redige il bilancio annuale.

19.2. Il Tesoriere riscuote le quote di iscrizione annuali.

19.3. Il Tesoriere fornisce al Presidente le analisi preliminari dei costi per l'approvazione dell'uso dei fondi dell'associazione.

19.4. Il Tesoriere gestisce i pagamenti e cura la custodia della documentazione relativa alle spese.

19.5. Il Tesoriere gestisce insieme al Presidente il conto corrente dell'Associazione.

19.6. Il Tesoriere si occupa del pagamento dei costi fissi per la gestione amministrativa dell'Associazione (PEC, dominio del sito, eventuali consumi per la sede, ecc.).

ART. 20

(Responsabile Organizzativo)

20.2. Il Responsabile Organizzativo fornisce agli associati informazioni e spiegazioni sull'operato del Consiglio Direttivo, sul funzionamento dell'Associazione, sulle procedure regolate dallo Statuto e dal Regolamento.

20.3. Il Responsabile Organizzativo raccoglie proposte, idee e richieste degli associati per il Consiglio Direttivo, le sottopone al Presidente per una verifica preliminare e se necessario vengono riportate anche al Consiglio Direttivo.

20.4. Il Responsabile Organizzativo, in accordo con il Presidente, gestisce i compiti da assegnare ai Responsabili delle Commissioni e agli associati per lo svolgimento delle attività e fornisce tutte le informazioni operative necessarie agli interessati.

ART. 22

(Organo di controllo)

21.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

21.2. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 21.3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22

(Revisione legale dei conti)

22.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 23

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

- 23.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 23.2. Per qualsiasi richiesta di uso delle disponibilità il Tesoriere fornisce un'analisi dettagliata dei costi al Presidente il quale approva in forma scritta la richiesta o, se ritenuto necessario, può essere sottoposto al Consiglio Direttivo che si esprime con una votazione.
- 23.3. L'approvazione scritta non è necessaria per i minimi importi per la gestione ordinaria.
- 23.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 24

(Risorse economiche)

24.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 25

(I beni)

25.1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

25.1. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è conservato tra i documenti dell'associazione dal segretario e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 26

(Bilancio)

26.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

26.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

26.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

26.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il presidente o chi ne fa le veci convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio almeno 20 giorni prima della scadenza prevista per la registrazione.

ART. 27

(Libri sociali)

27.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo se previsto;
5. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

27.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Segretario.

ART. 28

(Convenzioni)

28.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

28.2. Una copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 29

(Volontari)

29.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

29.2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

29.3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 30

(Personale retribuito)

30.1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

30.2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

30.3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 31

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

31.1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 32

(Assicurazione dell'Associazione)

32.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 33

(Devoluzione del patrimonio)

33.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

33.2. Nell'Assemblea straordinaria per decretare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo, verrà indicato l'ente del Terzo settore beneficiario del patrimonio residuo e l'esecutore della donazione.

ART. 34

(Disposizioni finali)

34.1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.